

Le nuove agevolazioni Ires premiale, deduzione nuove assunzioni, la riapertura dell'assegnazione, trasformazione ed estromissione agevolata

Legge di Bilancio 2025

Commissione imposte Dirette ODCEC Bari

Bari, mercoledì 12 Febbraio 2024

Dott.ssa Rag. Luciana Recchia

Componente Commissione imposte Dirette

Legge di Bilancio 207/2024

Mini Ires (legge 207/2024 art,1 c,436-444)

In attesa dell'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 9 agosto 2023, n. 111, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2024, il reddito d'impresa dichiarato dalle società e dagli enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al DPR 22/12/1986, n. 917, può essere assoggettato all'aliquota di cui all'articolo 77 del medesimo testo unico ridotta di 4 punti percentuali,,,

IRES Premiale *(legge 207/2024 art,1 c,436-444)*

La Legge di Bilancio 2025 introduce la cosiddetta MINI IRES o IRES premiale, una misura che prevede una **riduzione dell'aliquota dell'Imposta sul Reddito delle Società (IRES) dal 24% al 20%** per il solo periodo d'imposta 2025 e al ricorrere di determinate condizioni, che devono essere rispettate cumulativamente,

Inoltre, la misura è destinata alle società che non si trovano in stato di liquidazione ordinaria o sottoposte a procedure concorsuali.

CONDIZIONI

4

➤ **ACCANTONAMENTO UTILI:**

La società deve destinare ad apposita riserva almeno l'80% degli utili dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

➤ **REINVESTIMENTO IN BENI STRUMENTALI NUOVI:**

La società, nel periodo che intercorre dal 01/01/2025 ed entro la data di invio della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2025 dovrà investire almeno il 30% degli utili accantonati (e comunque non inferiore al 24% degli utili del 2023) per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio nazionale. I beni devono appartenere alle categorie 4.0 o 5.0, come definiti dalla normativa vigente, e l'investimento minimo deve essere di almeno 20.000 euro.

➤ **INCREMENTO OCCUPAZIONALE:**

La società deve incrementare il numero dei lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato di almeno l'1% rispetto alla media del triennio precedente (2022-2024). In ogni caso, l'incremento non può essere inferiore a un'unità lavorativa, La società non deve far ricorso alla cassa integrazione guadagni,

Cause di decadenza

► **Distribuzione utili:**

La società perde l'agevolazione fiscale in caso di distribuzione degli utili entro il secondo anno successivo a quello in corso al 31/12/2024

► **destinazione beni: oggetto dell' investimento:**

La società perde l'agevolazione fiscale in caso di cessione, dismissione dei beni strumentali oggetto dell'investimento o se gli stessi sono destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa o destinati stabilmente a strutture estere entro il 5° anno successivo a quello in cui è stato realizzato l'investimento.

Imprese escluse dalla mini Ires

L'agevolazione non spetta invece alle imprese:

- 1,** Che determinano il reddito in base a regimi forfetari (anche solo parzialmente)
- 2,** Che chiudono il bilancio 2023 e/o 2024 in perdita
- 3,** Che sono in liquidazione ordinaria o assoggettate a procedure concorsuali di natura liquidatoria nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2024

INVESTIMENTI 4,0 E 5,0

Legge di Bilancio 2025 ((legge 207/2024 art,1 commi 445-448)

7

-1)Transizione 4.0:Il credito d'imposta beni strumentali **immateriali 4.0** viene limitato agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2024, con coda fino al 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari o superiore al 20% del costo di acquisto

Per i **beni materiali**, il credito d'imposta si applica agli investimenti effettuati nel 2025 e fino al 30 giugno 2026 sempreché sia stato effettuato il pagamento di acconti pari almeno al 20% entro il 31dicembre 2025; il credito è concesso nel rispetto di un tetto massimo di stanziamento di 2.200 milioni di euro,

Per accedere al credito è necessario presentare una comunicazione al MIMIT; lo stesso MIMIT trasmetterà all'ADE l'elenco delle imprese beneficiarie del credito in base all'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni,

-2)Transizione 5.0:

Con riferimento al credito d'imposta 5.0 sono stati uniti i primi due scaglioni di investimento; il contributo variabile dal 35% al 45% è ora previsto per investimenti fino a 10 milioni di euro, mentre per lo scaglione da 10 a 50 milioni di euro le imprese possono beneficiare di un credito d'imposta variabile dal 5% al 15%.

DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI Legge 207 art,1 (Commi 399-400)

8

La Legge di Bilancio 2025 ha prorogato la "maxi deduzione" del costo del lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, estendendo l'agevolazione ai periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027.

La deduzione è pari al 20% del costo riferibile alle nuove assunzioni a tempo indeterminato.

Beneficiari:

Possono usufruire dell'agevolazione le Imprese (società di capitali, società di persone, imprese individuali) gli esercenti arti e professioni, anche in forma associata gli enti non commerciali, limitatamente alle assunzioni di personale impiegato in attività commerciali, Restano escluse le imprese in regime forfettario, le imprese in difficoltà economica o in liquidazione,

Requisiti per accesso al beneficio:

Per ottenere il beneficio è necessario un incremento occupazionale, cioè un aumento del numero di dipendenti a tempo indeterminato rispetto alla media dell'anno precedente. Inoltre, il totale dei lavoratori, inclusi quelli a tempo determinato, non deve risultare inferiore sempre rispetto all'anno precedente,

SOGGETTI ESCLUSI

DEDUZIONE NUOVE ASSUNZIONI
(legge 207/2024 art.1 Commi 399-400)

Non possono usufruire del beneficio:

- **Le società in liquidazione ordinaria**
- **Le società in liquidazione giudiziale o altri istituti con finalità liquidatorie**
- **Imprenditori agricoli che producono solo reddito agrario**
- **Imprese in regime forfettario**

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n.1 del 20 gennaio scorso fornisce le indicazioni operative per la corretta applicazione della misura.

**Assegnazione agevolata dei beni ai soci,
trasformazione ed estromissione**
(art. 1, commi da 31 a 37 legge di Bilancio 2025)

Con la legge di Bilancio 2025 sono stati riaperti i termini per l'assegnazione agevolata dei beni ai soci, la trasformazione delle società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali in società semplice e l'estromissione agevolata dei beni dall'impresa individuale,

Assegnazione agevolata dei beni ai soci,
(legge 207/2024 art,31-36)

Le società che entro il **30 settembre 2025** assegnano o cedono ai soci beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, non strumentali per destinazione non utilizzati come strumentali nell'attività dell'impresa, beneficiano di un'imposta sostitutiva pari all'8% calcolata sulla differenza tra:

- valore normale dei beni assegnati;
- costo fiscalmente riconosciuto dei beni stessi.

Assegnazione agevolata beni ai soci

(legge 207/2024 art. 31-36)

12

Società interessate

- Società costituite nella forma giuridica di:
- Società in nome collettivo;
- Società in accomandita semplice;
- Società a responsabilità limitata;
- Società per azioni
- Società in accomandita per azioni;
- Società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni non strumentali e che si trasformano in società semplici entro il 30 settembre 2025.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci,
(legge 207/2024 art,31-36)

Beni oggetto di assegnazione o cessione agevolata ai soci:

- beni immobili diversi da quelli strumentali per destinazione, ossia diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa da parte della società;
- beni mobili iscritti nei pubblici registri non utilizzati come strumentali per l'attività propria dell'impresa.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci, (legge 207/2024 art,31-36)

14

Previsto dal comma 32 della legge di Bilancio 2025, sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica una **imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP nella misura dell'8%**, ovvero del **10,5% per le società considerate non operative** in almeno due dei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione.

differenza tra il valore normale, previsto dall'art. 9 TUIR, e il costo fiscalmente riconosciuto, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 110 c. 1 lett. b) TUIR, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

Assegnazione agevolata dei beni ai soci, (legge 207/2024 art.31-36)

BASE IMPONIBILE

differenza tra il valore normale, previsto dall'art. 9 TUIR, e il costo fiscalmente riconosciuto, determinato secondo i criteri previsti dall'art. 110 c. 1 lett. b) TUIR, al netto degli ammortamenti fiscalmente dedotti.

il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori definiti con i criteri e le modalità previsti dall'art. 52 c. 4 DPR 131/86, in materia di imposta di registro.

Trasformazione in Società Semplice (legge 207/2024 art,31-36)

Le società che hanno come oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati non strumentali, possono trasformarsi in società semplici entro il 30 settembre 2025, applicando le seguenti disposizioni:

- **Imposta sostitutiva dell'8%** (10,5% per le società di comodo);
- Possibilità di determinare la base imponibile assumendo il valore catastale al posto del valore normale.

Trasformazione in Società Semplice (legge 207/2024 art,31-36)

VANTAGGI FISCALI DELLA TRASFORMAZIONE

Uno degli aspetti più rilevanti della trasformazione è il regime fiscale favorevole rispetto a quello di una SRL:

- **Imposta sostitutiva ridotta:** La trasformazione consente di applicare un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, pari all'8% sul valore degli immobili.
- **Eliminazione della doppia imposizione:** I redditi vengono imputati direttamente ai soci, evitando la tassazione sugli utili societari.
- **Minori costi amministrativi:** La Società Semplice non è soggetta agli stessi oneri burocratici e contabili delle SRL, riducendo il carico fiscale complessivo.

Estromissione Agevolata dei Beni della Ditta Individuale (legge 207/2014 art1, co,37)

Gli imprenditori individuali possono estromettere dal patrimonio aziendale i beni immobili strumentali per destinazione o natura, posseduti al 31 ottobre 2024, effettuando l'operazione tra il 1° gennaio 2025 e il 31 maggio 2025.

Benefici fiscali

- Imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto;
- Possibilità di utilizzare il valore catastale al posto del valore normale.

Condizioni di accesso

- Gli imprenditori devono essere in attività sia al 31 ottobre 2024, sia al 1° gennaio 2025.

Scadenze di versamento

- 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2025;
- restante 40% entro il 30 giugno 2026.

Estromissione Agevolata dei Beni della Ditta Individuale (legge 207/2014 art1, co,37)

Immobili oggetto di estromissione:

Gli immobili oggetto di estromissione sono quelli indicati nell'art,43 c.2 Tuir e precisamente:

-strumentali per destinazione ovvero utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa indipendentemente dalle caratteristiche specifiche

-strumentali per natura ossia gli immobili che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, anche se non utilizzati direttamente dall'imprenditore o se dati in locazione o comodato

Immobili esclusi:

Immobili non posseduti in proprietà o diritto reale (Leasing), immobili di civile abitazione (categoria A, fatta eccezione A10)

Immobili utilizzati promiscuamente per l'esercizio dell'impresa e per esigenze personali dell'imprenditore.